

Norme in materia di insegnamento della lingua Veneta

Legge Regionale in parziale modifica della legge regionale 8 del 2007

La presente petizione propone di apportare le modifiche di seguito declinate agli articoli della legge regionale numero 8 del 2007 in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce come propria lingua ufficiale la lingua Veneta, nei suoi dialetti, al fianco della lingua italiana.
2. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana, della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie e dell'articolo 13 della legge numero 482 del 1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, il Veneto tutela la lingua e la cultura del popolo Veneto.

Art. 2 - Insegnamento scolastico elementare e secondario.

1. Nelle scuole materne dei comuni della Regione veneto l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua veneta per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua veneta come strumento di insegnamento, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati al fine di assicurare l'apprendimento della lingua e della cultura venete.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche adottano, anche in forma associata, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali venete e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del contributo regionale, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità di insegnamento quelle di cui alla presente legge.
5. L'insegnamento della lingua e cultura veneta è previsto come ordinario nei piani di offerta formativa. Al momento della preiscrizione i genitori che non intendono avvalersi di detto insegnamento, per i propri figli, ne danno comunicazione istituzione scolastica interessata.

Art. 3 - Direttive in materia di insegnamento.

1. La Giunta regionale indica, con regolamento direttivo, i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 2 e può promuovere progetti nel campo dello studio della lingua e delle tradizioni culturali venete. I fondi per la realizzazione dei progetti non possono essere prelevati dal capitolo di spesa previsto dalla Regione per la contribuzione alle istituzioni di insegnamento, di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 4 - Università ed istituti di ricerca.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università della regione Veneto, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura veneta, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

2. La Regione prevede uno specifico capitolo di spesa, nel proprio bilancio, per il sostegno della ricerca pubblica e privata e dell'insegnamento universitario di cui al comma 1.

Art. 5 - Lingua d'uso nei consigli e nella pubblica amministrazione.

1. Negli organi a struttura collegiale della Regione, delle Province, dei Comuni veneti e dell'Amministrazione i membri possono usare la lingua veneta, in qualunque attività degli organismi medesimi.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 dichiarino di non conoscere la lingua veneta, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Gli atti destinati ad uso pubblico non producono effetti giuridici se non sono redatti in lingua italiana, ma devono essere riportati integralmente in lingua veneta qualora l'utente lo richieda.

5. Il personale amministrativo deve sempre manifestare la possibilità per l'utente di ricevere gli atti pubblici in lingua veneta.

6. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

Art. 6 - Lingua d'uso nelle pubblicazioni ufficiali.

1. Nei comuni, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione in lingua veneta di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 7 - Lingua d'uso per le istituzioni di giustizia.

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 sono escluse le forze di polizia locali e gli organi giurisdizionali.

Art. 8 - Toponimia ufficiale.

1. Nella Regione Veneto, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i comuni adottano i toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, in lingua veneta.

Art. 9 - Comunicazione di massa.

1. Nel rispetto e nei limiti della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio la Regione si impegna ad assicurare condizioni per la tutela della lingua veneta.

2. La regione stipula apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi in lingua veneta, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità la regione stipula appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela della lingua e della cultura veneta nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa di cui ai commi precedenti è di competenza della Giunta Regionale.

Art. 10 - Associazioni riconosciute.

1. Disposizione, in base a criteri oggettivi, di provvidenze per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale veneto.

Art. 11 - Rapporti con le comunità venete all'estero.

1. La Regione promuove la sopravvivenza e lo sviluppo della lingua e della cultura veneta diffusa

all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. La Regione promuove le opportune intese con altri Stati e con le associazioni locali, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua veneta presenti sul loro territorio e di mantenere stretti rapporti con le comunità discendenti dagli emigranti; anche attraverso iniziative di dialogo e di mobilità culturale.

Art. 12 - Copertura dell'onere di spesa.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.

Art. 13 - Anagrafe.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.